

ORGANISTI NELL'OTTOCENTO: DIRITTI E DOVERI di Giosuè Berbenni

Il tema

Siamo nella bassa Bergamasca della prima metà Ottocento. Il paese è Romano di Lombardia, di circa quattro mila abitanti, centro agricolo a 25 Km dal capoluogo Bergamo, a confine con Crema, Milano e Brescia, dove è vissuto il celebre tenore Giambattista Rubini (1794-1854), vera leggenda dell'opera lirica del primo Ottocento.

L'amministrazione parrocchiale è retta dalla Fabbriceria, ente di diritto pubblico istituito nel 1808, formata da un presidente, da tre consiglieri, tra cui un prete, e da un segretario. Essa, quando assumeva l'organista per trattativa privata o per pubblico concorso, a seconda delle possibilità economiche, faceva un contratto di prestazione di servizi, detto *Capitolato*, redatto con atto pubblico, contenente obblighi e diritti, quali: le prestazioni artistiche, la cura degli organi, l'istruzione musicale, i rapporti con il clero, la direzione della Filarmonica, ovvero Banda, ed altro.

Si prevedono tre organisti: principale, supplente, detto anche secondo organista, e il sostituto. Solo i primi due sono regolati da appositi contratti; il terzo è occasionale. Il secondo, poco abile, era nominato dalla Fabbriceria; il terzo, abile, era chiamato occasionalmente dallo stesso organista principale, a proprie spese, perché non rimanesse imperfetto il servizio nei casi di sua legittima mancanza. Prendiamo in considerazione il *Capitolato* del 1831, suddiviso in quindici articoli con allegata una *Tabella*, recante la specifica di ventiquattro solennità con i relativi compensi.

L'organista: maestro di tutto il paese

L'organista principale aveva la funzione di maestro di musica della parrocchia, al servizio della liturgia e del paese. La sua nomina, pertanto, era un avvenimento tant'è che veniva pubblicata nei giornali provinciali. I paesi si contendevano i maestri più bravi, talvolta concorrenti da diverse province, con offerte allettanti. Fare l'organista era una professione stimata, di prestigio sociale, guardata con ammirazione.

Diritti e doveri

L'organista principale aveva diritto:

- ad uno stipendio fisso, ripartibile annualmente di trimestre in trimestre: *il quale dovrà in qualunque caso essere esatto*;
- alla casa di abitazione;
- al compenso per le funzioni fisse, previste da una *Tabella*;
- alla retribuzione per gli *incerti*, ovvero funzioni occasionali, che gli spettavano di diritto;
- all'esclusiva dell'attività musicale del paese;
- alla direzione della Filarmonica.

Era suo dovere di:

- suonare *lodevolmente* l'organo a qualunque funzione *sì ecclesiastica che civile* tanto nei giorni di domenica che in quelli feriali;
- essere presente nelle prime e terze domeniche del mese;
- suonare obbligatoriamente nelle solennità principali dell'anno, tanto ordinarie che straordinarie, secondo quanto stabilito nell'apposita *Tabella*;
- svolgere con precisione e diligenza i propri obblighi descritti nell'apposita specifica;
- non assentarsi, se non per giustificato motivo;
- essere di carattere docile;
- non ammalarsi per più di un mese e la malattia doveva essere giustificata;
- prestare la propria opera per *assistere ed istruire* i sacerdoti, i chierici e le persone in fase di apprendimento, per due volte al mese e per il tempo di un'ora e mezzo a prova, sia nel canto gregoriano che in quello figurato (cioè polifonico);
- accompagnare i canti con l'organo quando il *capo corista* lo ritenga necessario;

- prestarsi, senza richiesta di straordinari, per festività particolari, sia civili che ecclesiastiche quali: l'elezione, l'esaltazione, l'inaugurazione, la morte di Principi, Papi, Vescovi e in tutte quelle circostanze in cui si richieda l'opera dell'organista;
- provvedere a proprie spese all'organista sostituto per le funzioni di particolare importanza, di cui egli è obbligato, previste nella apposita *Tabella*;
- accordarsi con l'organista supplente della sostituzione, almeno due giorni prima della funzione;
- dare preavviso alla Fabbriceria della propria assenza;
- collaborare con l'organista supplente.

La Tabella delle funzioni

La Tabella delle funzioni costituisce una parte importante del *Capitolato*. Serve per la certezza delle date, per la quantificazione dell'onorario, per evitare ogni controversia sia di competenza che economica, e per mettere ordine ed organizzazione. Si tratta di ventiquattro feste liturgiche con i relativi compensi. Si nota che la Fabbriceria faceva il possibile per tenere alto e costante il livello artistico, in modo che il culto fosse valorizzato al meglio e la popolazione ne fosse soddisfatta.

Le funzioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. Le prime sono quattordici e l'organista principale può farsi sostituire dal supplente. Le seconde sono dieci. In queste l'organista principale è obbligato ad essere presente e non può farsi sostituire dall'organista supplente ma solo da un *sostituto* e a proprie spese. C'è, infine, una solennità, quella delle *Sacre reliquie* in Ottobre, in cui l'organista principale, per antica consuetudine, *conforme all'uopo antico*, deve suonare gratuitamente.

La manutenzione degli organi

L'organista doveva provvedere alla manutenzione degli organi. Diversamente da quanto previsto nel 1727, in cui si diceva che questi doveva *tener aggiustato l'Organo gratis per la sola sua opera*, nel 1831, a motivo della complessità della macchina organo e dei numerosi registri ad ancia, si dice solamente: *deve opportunamente ben accordato*. Dunque:

- è responsabile di tutti gli organi esistenti in paese, che all'epoca erano cinque;
- fa l'accordatura periodica delle canne ad ancia: *Deve tener opportunamente ben accordato l'organo si della parrocchiale che di ... quelli delle altre chiese sussidiarie*;
- tiene la pulizia degli strumenti;
- provvede agli inconvenienti di ordinaria manutenzione;
- per casi difficili *avvertirà in tempo la Fabbriceria se per difetto occorresse l'opera dell'organaro o restauratore*.

Gli onorari

Gli onorari erano dati fondamentalmente da tre risorse: lo stipendio (Lire 440:00 austriache annue pagabili in rate uguali ogni trimestre); le ventiquattro funzioni previste nella Tabella (per un totale di Lire 83:00 austriache); gli *incerti*, cioè quei compensi extra non previsti nel *Capitolato* quali: matrimoni, anniversari, battesimi, funerali, uffici funebri e prestazioni municipali.

Alcune funzioni potevano essere solennizzate da *contrappunti* o *musica*, cioè grandi o piccole orchestre con cantanti. In tal caso e quando veniva chiamato un altro maestro, l'organista principale percepiva ugualmente l'onorario.

Il compenso per le funzioni straordinarie variava a seconda dell'importanza della solennità: si va dalle Lire 1.10 austriache alle 2, moltiplicate a seconda del numero delle prestazioni, nel senso che una solennità poteva avere più funzioni. Alcune volte è previsto anche *la Vespertina e Vesperi ove si cantino*. Si prevede, infine, che per tutte le altre funzioni non previste nella citata *Tabella*, cioè per le *messe* che la Fabbriceria dovesse ordinare *pei bisogni temporali, o dai Privati pei loro*

particolari bisogni e quelle che dovessero tener luogo agli Uffici di requie in vigore della Liturgia, il corrispettivo sia di Lire milanesi 1:10. I privati fanno il pagamento alla Fabbriceria.

La penalità

Nel caso di inadempimento degli obblighi, cioè *le prime e le terze Domeniche del mese e le Feste o Solennità principali dell'anno, tanto ordinarie che straordinarie*, l'organista ha una penalità convenzionale di Lire 15:00 austriache *per ciascuna mancanza illegittima*, più la spesa dovuta per pagare l'organista sostituto nel caso che occorran particolari abilità musicali, come per *l'accompagnamento del contrappunto e di musica*.

Il supplente o secondo organista

Per l'organista supplente è previsto un apposito *Capitolato*, le cui condizioni di comportamento sono le stesse di quelle dell'organista principale. Per inciso ricordiamo che la figura dell'*organista supplente o secondo organista* è presente solo nelle parrocchie più grosse e in quelle *collegiate*, dove gli impegni liturgici non potevano essere tutti assolti dall'organista principale. La sua funzione è quella di suonar l'organo quando ci sia il *bisogno secondo la pratica, in mancanza dell'organista principale*, qualunque sia la causa per la quale l'organista suddetto avesse a mancare. In particolare ha l'obbligo di non mancare *in modo particolare per le seconde, quarte e quinte Domeniche di ogni mese dell'anno* e in generale *a qualunque funzione ricorrente frà la settimana a cui non fosse obbligato l'organista principale*. Nel caso di mancanza dell'organista principale l'organista supplente percepirà gli onorari degli incerti che a questo spetterebbero.

Dunque anche se il supplente è un organista mediocre è importante che l'organo venga suonato. Infatti da alcune annotazioni si deduce che il supplente ha poche abilità: dall'esiguo prezzo del salario che corrisponde a un settimo di quello dell'organista principale (nel 1831 è di Lire 60:00 rispetto a Lire 440:00 dell'organista principale); dalla frase: *fino a tanto che si abiliti ad accompagnare esattamente contrappunti e musiche, dopo di che verrà provveduto con misure di equità*. Il *Capitolato* rimarca che tra i due organisti, principale e supplente, ci sia collaborazione.

I casi di supplenza

Il punto VI° regola i casi di supplenza dell'organista principale: *L'organista [principale] potrà usufruire della supplenza per le sole seconde, quarte e quinte domeniche dei mesi, e per due prime fra l'anno, ove però non v'abbia il bisogno in Parrocchia; e ben inteso che in tali giornate nel circondario di questa parrocchia non avvengano ordinarie o straordinarie funzioni ecclesiastica o civile. Pertanto non può assentarsi quando vuole ma solo in quelle determinate circostanze. La preoccupazione è che egli non sia fedele agli impegni previsti dalla tavola all'uopo compilata, a motivo di chiamate esterne di altri paesi, come più volte capitava, soprattutto quando l'organista bravo.*

La Fabbriceria fa riferimento più volte al *Capitolato* per richiamare all'ordine gli organisti principale e supplente, che volentieri bisticciavano, e all'*osservanza dei di Lei doveri*. Per le eventuali reciproche assenze i due organisti dovevano accordarsi con la preventiva comunicazione di due giorni e con avviso alla Fabbriceria della durata della propria assenza: *affinché in ogni caso l'uno dei due trovisi presente al disimpegno degli incombenti nei casi sì ordinari, che straordinari*. Capitavano i risentimenti personali che la Fabbriceria doveva conciliare.

Il sostituto

Come detto il sostituto non va confuso con il supplente. L'organista principale, nei casi in cui la sua presenza è obbligatoria, *mancante per qualsiasi motivo*, deve provvedere al sostituto, che è una persona *abile per l'accompagnamento di contrappunto*, cioè di musica polifonica; la spesa relativa è a suo carico, e se ciò non avvenisse la Fabbriceria di sua iniziativa può chiamarne uno usando del suo salario. In ogni caso l'organista principale deve avere sempre il consenso della Fabbriceria per potersi assentare.

Altre situazioni

Per la concessione di qualche assenza, l'organista principale non poteva *officiare singolarmente*, cioè ossequiare i singoli fabbricieri, ma doveva rivolgersi alla direzione.

Le parti possono disdire il contratto di assunzione sei mesi prima. Se ciò non avviene, l'incarico si intende rinnovato per l'anno successivo e così di anno in anno. La Fabbriceria può disdire il contratto sei mesi prima, fatta salva la sospensione o la dimissione per motivi gravi da riconoscersi dalla superiore autorità giudiziaria.

Non mancano norme per un corretto comportamento relazionale con la musica dei suoi precedenti colleghi: al punto XIII° del *Capitolato*, ad esempio, si invita l'organista a conservare i componimenti musicali del predecessore; la Fabbriceria dichiara di farsene garante con possibilità di accertarne lo stato di conservazione e di chiederne la restituzione: *Ritirerà dall'eredità del di lui predecessore [...] i componimenti e spartiti musicali, e carte tutte, pertinenti alla Chiesa o funzioni del luogo.*

Conclusioni

Nell'Ottocento, diversamente da oggi, la funzione dell'organista era parificata ad una funzione pubblica, riconosciuta dalle amministrazioni civile ed ecclesiastica. L'organista aveva un ruolo sociale assai importante per: il culto divino, la liturgia, l'istruzione dei chierici e bambini nonché per la direzione della Filarmonica. Il maestro, vincitore di un concorso pubblico, era assunto a tempo pieno, con diverse provvidenze quali: lo stipendio, l'abitazione, gli incerti. A lui era affidata la responsabilità musicale del paese, e il suo ruolo era determinante. I suoi compiti, diritti e doveri, erano dettagliatamente regolati da un capitolato, frutto di un'esperienza maturata nei secoli. A seguito del venir meno della Fabbriceria questa figura è scomparsa, tant'è che l'amministrazione civile non si interessa più e tutto viene lasciato all'amministrazione parrocchiale e ad altre associazioni private.